

CONVENZIONE 17 febbraio 1983 Convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci¹²

Gli Stati parti alla presente Convenzione;

Desiderando stabilire disposizioni comuni relative alla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci;

Ispirandosi agli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di merci;

Considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante della promozione delle relazioni amichevoli tra gli Stati, tenendo presente il nuovo ordinamento internazionale;

Ritenendo che l'adozione di norme uniformi applicabili alla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici, giuridici, contribuirà all'eliminazione degli ostacoli giuridici agli scambi internazionali e favorirà lo sviluppo del commercio internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1) La presente Convenzione si applica quando una persona, l'intermediario, ha il potere di agire o pretende agire per conto di un'altra persona, il rappresentato, per concludere con un terzo un contratto di vendita di merci.

2) La Convenzione si applica non solo alla conclusione di tale contratto da parte dell'intermediario, ma anche a qualsiasi atto compiuto da quest'ultimo ai fini della conclusione, o relativo all'esecuzione, di detto contratto.

3) Essa riguarda solo le relazioni tra il rappresentato o l'intermediario da una parte, e il terzo dell'altra parte.

4) Essa si applica sia che l'intermediario agisca a suo proprio nome sia che agisca a nome del rappresentato.

Art. 2

1) La presente Convenzione si applica solamente se il domicilio del rappresentato e quello del terzo si trovano in Stati diversi, e se:

a) il domicilio dell'intermediario si trova in uno Stato contraente o

b) le norme del diritto internazionale privato impongono l'applicazione della legge di uno Stato contraente.

2) Se, all'atto della conclusione del contratto, il terzo non conosce o non è tenuto a conoscere la qualifica dell'intermediario, la Convenzione si applica solo se, oltre alle condizioni richieste al paragrafo 1), l'intermediario e il terzo sono domiciliati in Stati diversi.

3) Nè la cittadinanza delle parti nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto di vendita saranno prese in considerazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

Art. 3

1) La presente Convenzione non si applica:

a) alla rappresentanza da parte di intermediari che, a titolo professionale, effettuano operazioni nelle borse dei valori e merci;

b) alla rappresentanza da parte di qualsiasi persona che procede ad una vendita all'asta;

c) alla rappresentanza legale nel diritto di famiglia, del regime matrimoniale tra i coniugi e del regime delle successioni;

d) alla rappresentanza derivante da una abilitazione legale o giudiziaria ad agire per conto di persone che non hanno la capacità di agire;

e) alla rappresentanza in virtù di una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, o che viene esercitata sotto il diretto controllo di tale autorità.

¹ Traduzione non ufficiale.

² La presente convenzione è stata ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 767.

2) La presente Convenzione non deroga alle norme di tutela dei consumatori.

Art. 4

Ai fini della presente Convenzione:

a) l'organo, il gestore o il socio di una società, di una associazione o di qualsiasi altro ente giuridico dotato o meno di personalità giuridica, non è considerato intermediario di quest'ultimo, nella misura in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, egli agisce in virtù di poteri conferitigli dalla legge o dagli atti costitutivi di tale entità;

b) il "trustee" non è considerato un intermediario che agisce per conto del "trust", dell'organo costitutivo o del beneficiario.

Art. 5

Il rappresentante o l'intermediario che agiscono in conformità alle istruzioni implicite o esplicite del rappresentato, possono convenire con un terzo di escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 11, di derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o di modificarne l'effetto.

Art. 6

1) Ai fini dell'interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede del commercio internazionale.

2) I punti relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione che non sono implicitamente contemplati in essa, saranno definiti in base ai principi generali a cui essa si ispira o, in assenza di tali principi, in conformità alla legge applicabile in virtù delle norme del diritto privato internazionale.

Art. 7

1) Il rappresentato o l'intermediario da una parte e il terzo dall'altra parte sono vincolati dagli usi ai quali essi hanno acconsentito e dalle abitudini che si sono create fra di loro.

2) Salvo accordo contrario, si ritiene che essi si siano tacitamente richiamati a qualsiasi uso di cui avevano o dovevano aver conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente diffuso e regolarmente osservato dalle parti nei rapporti di rappresentanza di tipo simile a quelli del settore commerciale in questione.

Art. 8

Ai fini della presente Convenzione:

a) se una parte ha più domicili, il domicilio da prendersi in considerazione è quello più strettamente connesso al contratto di vendita, in considerazione delle circostanze note alle parti o da esse previste all'atto della conclusione del contratto;

b) se una parte non ha domicilio, si terrà conto della sua residenza abituale.

Capitolo II

COSTITUZIONE E LIMITI DEL POTERE DELL'INTERMEDIARIO

Art. 9

1) Il conferimento di poteri all'intermediario da parte del rappresentato può essere espresso o tacito.

2) L'intermediario ha il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del suo compito tenuto conto delle circostanze.

Art. 10

Tale conferimento di poteri non deve obbligatoriamente avvenire o essere provato per iscritto e non è sottoposto ad alcun requisito formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, anche per via testimoniale.

Art. 11

1) Le disposizioni dell'art. 10, dell'art. 15 o del capitolo IV, che autorizzano per il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere una forma diversa da quella scritta, non si applicano quando il rappresentato o l'intermediario hanno il loro domicilio in uno Stato contraente

che ha reso una dichiarazione in conformità all'art. 27. Le parti non possono derogare al presente paragrafo nè modificarne l'effetto.

2) Salvo accordo contrario, si ritiene che essi si siano tacitamente richiamato a qualsiasi uso di cui avevano o dovevano aver conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente diffuso e regolarmente osservato dalle parti nei rapporti di rappresentanza di tipo simile a quelli del settore commerciale in questione.

Capitolo III EFFETTI GIURIDICI DEGLI ATTI COMPIUTI DALL'INTERMEDIARIO

Art. 12

Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo potere e il terzo conosceva o doveva conoscere la sua qualità di intermediario, gli atti dell'intermediario vincolano direttamente il rappresentato e il terzo, a meno che non risulti da circostanze specifiche, e segnatamente dal riferimento a un contratto di commissione, che l'intermediario intendeva vincolare solo se stesso.

Art. 13

1) Quando l'intermediario agisce per conto del rappresentato nei limiti del suo potere, i suoi atti vincolano solo l'intermediario e il terzo se:

a) il terzo non conosceva o non era tenuto a conoscere la qualità dell'intermediario o b) dalle circostanze specifiche risulta che segnatamente con riferimento ad un contratto di commissione, l'intermediario intendeva vincolare solo se stesso.

2) Tuttavia:

a) quando l'intermediario non adempie o non è in grado di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del rappresentato perchè il terzo non adempie ai suoi stessi obblighi per qualsiasi altra ragione, il rappresentato può far valere contro il terzo diritti acquisiti per suo conto dall'intermediario, gravati da tutte le eccezioni che il terzo può opporre all'intermediario;

b) quando l'intermediario non adempie o non è in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il terzo, quest'ultimo può far valere contro il rappresentato i diritti che possiede contro l'intermediario, gravati da tutte le eccezioni che l'intermediario può opporre al terzo e che il rappresentato può opporre all'intermediario.

3) I diritti di cui al paragrafo 2), possono essere esercitati solo se ne è stato dato avviso all'intermediario, e, secondo i casi, al terzo o al rappresentato. Non appena il terzo o il rappresentato ricevono tale notifica, non possono più liberarsi dai loro obblighi trattando con l'intermediario.

4) Quando l'intermediario non adempie o non è in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il terzo perchè il rappresentato non adempie i suoi propri obblighi, l'intermediario deve comunicare al terzo il nome del rappresentato.

5) Quando il terzo non adempie nei confronti dell'intermediario agli obblighi che risultano dal contratto, l'intermediario deve comunicare il nome del terzo al rappresentato.

6) Il rappresentato non può far valere contro il terzo i diritti acquisiti per suo conto dall'intermediario quando risulti da circostanze specifiche che il terzo, se avesse conosciuto l'identità del rappresentato, non avrebbe concluso il contratto.

7) L'intermediario può, in conformità alle istruzioni espresse o tacite del rappresentato, convenire con il terzo di derogare al paragrafo 2) o di modificarne l'effetto.

Art. 14

1) Quando l'intermediario agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, i suoi atti non vincolano il rappresentato o il terzo.

2) Tuttavia, quando il comportamento del rappresentato induce il terzo a credere ragionevolmente in buona fede che l'intermediario ha il potere di agire per conto del rappresentato e che agisce entro i limiti di tale potere, il rappresentato non può far valere nei confronti del terzo il difetto di potere dell'intermediario.

Art. 15

1) Un atto compiuto dall'intermediario che agisce senza poteri o eccedendo i limiti del suo potere può essere ratificato dal rappresentato. Tale atto produce, se viene ratificato, gli stessi effetti che se fosse stato compiuto in virtù di un potere.

2) Quando, al momento in cui l'intermediario compie un atto, il terzo non conosceva o non era tenuto a conoscere il difetto di potere, egli non ha obblighi verso il rappresentato se in qualsiasi momento prima della ratifica notifica il suo rifiuto di essere vincolato da una ratifica. Se il rappresentato ratifica, ma tale ratifica non viene compiuta entro un termine ragionevole, il terzo può rifiutarsi di essere vincolato dalla ratifica se notifica immediatamente tale rifiuto al rappresentato.

3) Tuttavia, quando il terzo conosceva o doveva conoscere il difetto di potere dell'intermediario, egli non può rifiutare di essere vincolato dalla ratifica prima della scadenza del termine convenuto dalla ratifica, o, in mancanza di termine convenuto, prima del termine ragionevole fissato dal terzo.

4) Il terzo può rifiutare la ratifica parziale.

5) La ratifica acquista efficacia nel momento in cui viene ricevuta dal terzo o quando egli ne viene altrimenti a conoscenza. Quando è diventata efficace non può essere revocata.

6) La ratifica è valida anche se, nel momento in cui viene compiuta, l'atto non avrebbe potuto essere validamente compiuto.

7) Quando l'atto è stato compiuto per conto di una persona giuridica prima della sua costituzione, la ratifica è valida solamente se è ammessa dalla legge che regge la sua costituzione.

8) La ratifica non è condizionata da alcun requisito formale. Può essere espressa o deducibile dal comportamento del rappresentato.

Art. 16

1) L'intermediario che agisce senza potere o oltre i limiti del suo potere, è obbligato, in assenza di ratifica, ad indennizzare il terzo per ricostruire la posizione in cui quest'ultimo si sarebbe trovato se l'intermediario avesse agito in virtù di un potere ed entro i limiti di tale potere.

2) Tuttavia l'intermediario non è considerato responsabile se il terzo sapeva o doveva sapere che l'intermediario non aveva potere o agiva oltre i limiti del suo potere.

Capitolo IV ESTINZIONE DEL POTERE DELL'INTERMEDIARIO

Art. 17

Il potere dell'intermediario si estingue:

- a) quando ciò risulta dall'accordo tra il rappresentato e l'intermediario;
- b) dopo completa esecuzione dell'operazione o delle operazioni per le quali il potere era stato conferito;
- c) per revoca da parte del rappresentato o per rinuncia dell'intermediario che ciò sia compatibile o meno con i termini del loro accordo.

Art. 18

Il potere dell'intermediario si estingue ugualmente quando lo prevede la legge applicabile.

Art. 19

L'estinzione del potere non è opponibile al terzo salvo che questi conoscesse o dovesse conoscere tale estinzione e i fatti che l'hanno causata.

Art. 20

Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facoltà di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.

Capitolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Come depositario della presente Convenzione viene designato il Governo svizzero.

Art. 22

1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma alla seduta di chiusura della Conferenza diplomatica sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e rimarrà aperta alla firma per tutti gli Stati a Berna fino al 31 dicembre 1984.

2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a decorrere dalla data alla quale sarà aperta la firma.

4) Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo svizzero.

Art. 23

La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale già concluso o da concludersi che contenga disposizioni di diritto materiale relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, a condizione che il rappresentato, il terzo o, nel caso previsto dal paragrafo 2 dell'art. 2, l'intermediario e il terzo abbiano il loro domicilio in uno Stato parte a tale accordo.

Art. 24

1) Qualsiasi Stato contraente che comprende 2 o più unità territoriali nelle quali le materie disciplinate dalla presente Convenzione siano regolate da ordinamenti giuridici diversi, potrà, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più unità e potrà in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione sostituendola con una nuova dichiarazione.

2) Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e dovranno specificare le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

3) Se, in virtù della dichiarazione fatta in conformità al presente articolo, la presente Convenzione si applica a una o più unità territoriali in uno Stato contraente, ma non a tutte, e se il domicilio di una parte si trova in tale Stato, ai fini della presente Convenzione, si considererà che il domicilio non si trovi in uno Stato contraente, a meno che non sia situato in un'unità territoriale alla quale si applica la Convenzione.

4) Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di tale Stato.

Art. 25

Quando uno Stato contraente ha un sistema di governo in virtù del quale il potere esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra autorità centrale e altre autorità di tale Stato, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione della Convenzione o l'adesione a quest'ultima, o la dichiarazione fatta in virtù dell'art. 24, non comporteranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in tale Stato.

Art. 26

1) Due o più Stati contraenti, che, in materie disciplinate dalla presente Convenzione, applicano norme giuridiche identiche o simili, possono, in qualsiasi momento, dichiarare che la Convenzione non si applica quando il rappresentato e il terzo o, nel caso di cui al paragrafo 2) dell'art. 2, l'intermediario e il terzo hanno il loro domicilio in questi Stati. Tali dichiarazioni possono essere fatte congiuntamente o essere unilaterali e reciproche.

2) Qualsiasi Stato contraente che, nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, applica delle norme giuridiche identiche o simili a quelle di uno o più Stati non contraenti può, in qualsiasi momento, dichiarare che la convenzione non si applica quando il rappresentato e il terzo, o, nel caso del paragrafo 2) dell'art. 2, l'intermediario e il terzo hanno il loro domicilio in tali Stati.

3) Quando uno Stato nei confronti del quale è stata pronunciata una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente diventa, in seguito, uno Stato contraente, la dichiarazione succitata avrà, dalla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale nuovo Stato contraente, gli effetti di una dichiarazione pronunciata in virtù del paragrafo 1), a condizione che il nuovo Stato contraente vi si associ o pronunci una dichiarazione unilaterale a titolo reciproco.

Art. 27

Qualsiasi Stato contraente, la cui legislazione impone che il conferimento, la ratifica, o l'estinzione del potere sia adottato o provato per iscritto, in tutti i casi previsti dalla presente Convenzione, può in qualsiasi momento dichiarare, in conformità all'art. 11, che qualsiasi disposizione dell'art. 10 e dell'art. 15 o del capitolo IV che autorizza il conferimento, la ratifica o l'estinzione del potere in forma diversa dalla forma scritta, non si applichi quando il rappresentato o l'intermediario abbiano il loro domicilio nello stesso Stato.

Art. 28

Qualsiasi Stato contraente può, all'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare di non voler essere vincolato dal paragrafo 1 b) dell'art. 2.

Art. 29

Qualsiasi Stato contraente il cui commercio estero, nel suo insieme o in alcuni settori particolari, viene svolto esclusivamente da organizzazioni appositamente autorizzate, può in qualsiasi momento dichiarare che, quando dette organizzazioni agiscono nel campo del commercio estero in qualità di acquirente o venditore, tutte queste organizzazioni o le organizzazioni specificate nella dichiarazione non verranno considerate, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 b) e 4 dell'art. 13, come intermediari nelle loro relazioni con altre organizzazioni, la cui sede si trovi nel medesimo Stato.

Art. 30

1) Qualsiasi Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che applicherà le disposizioni della presente Convenzione a dei casi determinati che sfuggirebbero al suo campo di applicazione.

2) Questa dichiarazione può segnatamente prevedere che la Convenzione si applicherà:

- a) a qualsiasi contratto diverso dal contratto di vendita di merci;
- b) ai casi in cui i domicili di cui al paragrafo 1 e all'art. 2, non si trovano negli Stati contraenti.

Art. 31

1) Le dichiarazioni pronunciate in virtù della presente Convenzione all'atto della sua firma sono soggette a conferma all'atto della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

2) Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni dovranno essere fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.

3) Le dichiarazioni acquisteranno efficacia alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quanto riguarda lo Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avrà ricevuto notifica formale dopo tale data acquisteranno efficacia il primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data del loro ricevimento da parte del depositario. La dichiarazione unilaterale e reciproca fatta in virtù dell'art. 26, acquisterà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento dell'ultima dichiarazione da parte del depositario.

4) Qualsiasi Stato che pronuncerà dichiarazione in virtù della presente Convenzione, può in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

5) Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell'art. 26 renderà nulla, dal momento in cui acquisterà efficacia, qualsiasi dichiarazione reciproca pronunciata da un altro Stato in virtù di questo medesimo articolo.

Art. 32

Oltre a quelle previste esplicitamente dalla presente Convenzione nessun'altra riserva è autorizzata.

Art. 33

1) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica e di accettazione, di approvazione o di adesione.

2) Quando uno Stato ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,

la Convenzione entrerà in vigore per quanto riguarda tale Stato il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 34

La presente Convenzione si applica quando l'intermediario fa un'offerta di vendita o di acquisto o accetta un'offerta di vendita o di acquisto dopo l'entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente di cui all'art. 2, paragrafo 1).

Art. 35

1) Qualsiasi Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario.

2) La denuncia acquisterà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica viene specificato un periodo più lungo per l'acquisto d'efficacia della denuncia, la denuncia acquisterà efficacia alla scadenza del periodo in questione dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Risoluzione finale adottata dalla conferenza diplomatica per l'adozione del progetto dell'Unidroit di una convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci

La Conferenza diplomatica per l'adozione di una Convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci convocata a Ginevra dal 31 gennaio al 17 febbraio 1983;

Conviene che una nuova elaborazione delle norme internazionali relative ai rapporti tra rappresentato e intermediario nell'ambito della rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo del commercio internazionale, chiede all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), che è responsabile della preparazione della Convenzione adottata e sotto gli auspici del quale la stessa Conferenza è stata convocata, di esaminare la possibilità di elaborare delle norme a livello mondiale o regionale, che disciplinino i rapporti tra rappresentato e intermediario in materia di vendita internazionale di merci.